

Risposta n. 162/2025

OGGETTO: Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico – Applicabilità del regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Ente pubblico* (di seguito anche *Istante* o *Istituto*) chiede chiarimenti in merito all'esenzione dell'imposta di iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

L'*Ente pubblico* ha specificato, sia nell'istanza che con successiva documentazione integrativa, che eroga a favore degli infortunati e tecnopatici sul lavoro, propri assistiti, le prestazioni economiche e sanitarie di legge.

Qualora sia accertata la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro e/o altri soggetti responsabili, che abbiano causato l'infortunio o la

malattia, l'*Istituto* rappresenta che viene esercitata l'azione di regresso per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

L'*Istituto*, infatti, precisa che, nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro e/o altri soggetti responsabili, per accertate violazioni di norme antinfortunistiche, ha il diritto e allo stesso tempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del responsabile dell'evento indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato (regresso).

L'iscrizione di ipoteca sui beni del datore di lavoro è finalizzata a garantire all'*Istituto* il pagamento di dette somme.

Al riguardo, l'*Ente pubblico*, pertanto, al fine di predisporre le richieste di iscrizione di ipoteche giudiziali di competenza delle conservatorie provinciali, eseguite a garanzia di crediti vantati dall'*Istituto* in seguito ad azioni di regresso nei confronti dei soggetti responsabili, chiede se per tali formalità si applichi il regime di esenzione dall'imposta ipotecaria previsto dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973, sia nell'ipotesi in cui l'azione di regresso sia esercitata dinanzi al giudice civile - Magistrato del Lavoro - secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, sia che la stessa sia esercitata dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile.

L'*Istante*, altresì, allega una sentenza penale di secondo grado che deve essere presentata quale titolo per l'iscrizione ipotecaria, in quanto confermativa di quella di primo grado, a sua volta contenente la statuizione di condanna al pagamento in

favore dell'*Ente pubblico* delle somme erogate in conseguenza dell'infortunio, in quanto determinante ai fini del passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che l'azione di regresso esperita per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rientri tra le "*cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie*" previste dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 e che sia le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, che quelle esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile, rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge n. 533 del 1973, posto che nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione esercitata dall'*Ente pubblico*, in quanto anche nel giudizio penale l'*Ente pubblico* esercita, tramite la costituzione di parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale, derivante dal ripetuto articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, trattandosi pur sempre di "*cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie*", poiché la pretesa esercitata dall'*Istituto* rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme erogate).

L'*Istante* ribadisce, infatti, che dette azioni di regresso rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 il quale stabilisce sia l'esenzione per gli atti e i documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, sia quella relativa all'esecuzione immobiliare o mobiliare delle

sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, oltre che nelle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Secondo l'*Istante*, nell'ambito di tale ultima fattispecie (esenzione relativa alle esecuzioni immobiliari e mobiliari) non può, evidentemente, che essere compresa anche l'esenzione relativa all'iscrizione di ipoteca giudiziale, in quanto atto preordinato alle stesse finalità.

L'*Istante* ritiene che alle stesse conclusioni sia giunta la stessa Agenzia del Territorio che, con circolare n. 11 del 20 dicembre 2002, ha fatto proprio il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in data 28 maggio 2001, n. 63270, nel quale si è ritenuto ingiustificabile da un lato il riconoscimento dell'esenzione fiscale alla trascrizione del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione della medesima esenzione per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo quando si rimanga nell'ambito delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie assistite da ampi benefici.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (rubricato «*Gratuità del giudizio. Modifica dell'art unico della legge 2 aprile 1958 n 319.*») stabilisce che «*L'articolo unico della L. 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente; "Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza*

obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. (...).»

L'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, (rubricato «*Responsabilità civile del datore di lavoro*») dispone che «*L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.*

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. (...).»

Il successivo articolo 11 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 (rubricato «*Pagamento delle indennità. Diritto di regresso*»), dispone che «*L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.*

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente (...).»

Con la circolare del 20 dicembre 2002, n. 11, l'Agenzia del Territorio ha formulato istruzioni relativamente alle *"Iscrizioni di ipoteche giudiziali in materia di controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie - Esenzione dall'imposta ipotecaria ai sensi dell'art. 10 della legge 11/8/1973, n. 533 - Applicabilità"*.

Venendo alla particolare fattispecie posta, occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura dell'azione di regresso ex articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Il regresso, per consolidata giurisprudenza, si configura come diritto originario e autonomo dell'ente previdenziale che agisce nei confronti del datore di lavoro per la soddisfazione di un proprio credito derivante dalla presenza della fattispecie di reato e trova autonomo fondamento nel rapporto di assicurazione sociale.

La Corte di legittimità ha esplicitamente riconosciuto la natura previdenziale all'azione di regresso esercitata dall'Ente pubblico: *"L'azione di regresso, che ha natura previdenziale, comporta infatti un obbligo di restituzione nei confronti dell'INAIL delle prestazioni erogate dall'Istituto ai danneggiati, nei limiti del danno civilistico"* (Cass. 21 novembre 2019, n. 30472).

Non può pertanto negarsi che le cause intentate dall'Ente pubblico a titolo di regresso siano da ricomprendere nelle *"controversie di previdenza e assistenza obbligatoria"* di cui all'art. 442 c.p.c., che si applica espressamente ai casi relativi agli infortuni sul lavoro.

La stessa Agenzia del Territorio, con circolare del 20 dicembre 2002, n. 11, ha fatto proprio il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in data 28 maggio 2001, n. 63270, nel quale si è ritenuto non giustificabile da un lato il riconoscimento della esenzione fiscale alla trascrizione del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione

della medesima esenzione "...per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo ... quando si rimanga nell'ambito delle controversie di lavoro o di assistenza obbligatorie, assistite da ampi benefici.". Detta circolare ha concluso che «Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, si ritiene che il regime di esenzione previsto dall'art. 10 della legge 533/73, attese l'ampia portata, sia applicabile anche alle iscrizioni di ipoteche giudiziali eseguite a garanzia di crediti per prestazioni di lavoro e per contribuzioni previdenziali ed assistenziali».

Ciò posto, secondo quanto rappresentato dall'*Istante* e alla luce dei chiarimenti giurisprudenziali e di prassi sopra riportati, si ritiene applicabile il regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 alle iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'*Ente pubblico*.

Il suddetto regime di esenzione trova applicazione sia per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, che per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile, posto che nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione esercitata dall'*Ente pubblico* in quanto anche nel giudizio penale l'*Ente pubblico* esercita, tramite la costituzione di parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale, trattandosi pur sempre di "controversie di previdenza e assistenza obbligatorie", poiché la pretesa esercitata dall'*Istituto* rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme erogate).

D'altro canto, in un'ottica di interpretazione sistemica, sembrerebbe quanto meno contraddittorio riconoscere l'agevolazione fiscale quando si controverte in merito alla tutela della prestazione lavorativa, e negarlo quando l'adempimento della stessa, svolta

senza l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, trasli in un ambito penalistico, causando lesioni o la morte del lavoratore.

In questo contesto l'*Ente pubblico* svolge istituzionalmente un ruolo indefettibile di tutela del lavoratore che abbia subito infortuni sul lavoro o contratto malattie professionali e la stessa iscrizione d'ipoteca sui beni del datore di lavoro in regime di esenzione vale ad attenuare il rischio che gli inadempimenti del soggetto "forte" del rapporto di lavoro ricadano sul lavoratore danneggiato e, in seconda battuta, sulla collettività.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)